

La normativa delle Casse di previdenza dei liberi professionisti

Analisi degli Enti del decreto 509/1994

LA PENSIONE DELL'AVVOCATO – CASSA FORENSE

Indice

- Considerazioni di carattere generale
- La contribuzione
 - *Contributo soggettivo*
 - *Contributo integrativo*
 - *Contributo di maternità*
- Il sistema di calcolo della pensione
 - *La pensione retributiva*
 - *La pensione contributiva*
- Prestazioni e requisiti
 - *Pensione di vecchiaia*
 - *Pensione di anzianità*
 - *Pensione d'invalidità*
 - *Pensione d'inabilità*
 - *Pensione ai superstiti*
 - *Pensione modulare contributiva*
- La ricongiunzione
- La totalizzazione
- Il riscatto

Considerazioni di carattere generale

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è stata istituita in data **8 gennaio 1952** con la legge n. 6. Si tratta di una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, e rientra nel novero delle Casse professionali istituite dal decreto n. 509/1994.

L'**iscrizione alla Cassa** è obbligatoria per tutti gli Avvocati e i Praticanti abilitati al patrocinio.

L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la cancellazione dalla Cassa Forense per uno dei seguenti motivi:

- Mancanza della continuità professionale;
- Definitiva cessazione dell'attività professionale;
- Sopravvenuta incompatibilità.

Il **praticante abilitato** al patrocinio può presentare domanda di cancellazione in qualunque momento.

Nel 2013 gli **iscritti** alla Cassa iscritti erano di poco superiori a 177.000 di cui circa 13.000 pensionati ancora in attività. La rappresentanza femminile si attesta intorno al 43%.

L'indice del **rapporto tra lavoratori attivi e pensionati** è pari a sei, ovvero sei lavoratori attivi per ogni pensionato.

Il **reddito medio** si è attestato nel 2013 a 47.500,00 euro mentre l'importo medio della **pensione lorda** di vecchiaia è di 35.700,00 euro annui, quella di **anzianità** di 34.200,00.

La Cassa ha varato una serie di riforme per garantire la sostenibilità dei bilanci a cinquant'anni richiesta alle Casse di previdenza dei liberi professionisti dalla legge 148/2011 (riforma Fornero – Monti) garantendo comunque ai propri iscritti il mantenimento del sistema di calcolo retributivo. Ciò nonostante, in futuro, il **tasso di sostituzione** (percentuale di pensione erogata rispetto all'ultimo reddito professionale) è destinato a diminuire penalizzando in modo particolare i giovani che si apprestano o hanno iniziato da poco a svolgere la professione anche in considerazione della diminuzione dei redditi professionali rispetto al passato.

La Cassa Forense prevede un "**massimale contributivo**", rivalutato annualmente in base all'indice Istat dell'inflazione, che rappresenta un limite di reddito oltre il quale non è dovuta la contribuzione di base ma è richiesto il versamento di un contributo di "**solidarietà**".

La riforma del 2012

Nel mese di settembre 2012 è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Finanze, sentito il parere del Ministero di Grazia e Giustizia, la nuova riforma previdenziale della Cassa Forense. Le novità introdotte hanno riguardato:

- Un aumento progressivo della contribuzione;
- Modifiche al sistema di calcolo della pensione che, pur rimanendo di tipo retributivo, estende ai redditi di tutta la vita lavorativa il calcolo della "base pensionabile";

- Individuazione di un coefficiente di rendimento unico per ogni anno di anzianità contributiva con adeguamento automatico triennale in base alle variazioni intervenute nella speranza di vita della categoria degli iscritti;
- Trasformazione del “contributo modulare” obbligatorio in un contributo volontario da calcolarsi sul reddito professionale netto per finanziare una sorta di “pensione integrativa” calcolata esclusivamente con il metodo contributivo.

La contribuzione

Le tipologie di contributi previsti dalla Cassa Forense sono:

- Contributo soggettivo di base;
- Contributo soggettivo modulare (facoltativo);
- Contributo integrativo;
- Contributo di maternità.

Contributo soggettivo di base

E' versato da tutti gli iscritti alla Cassa (Avvocati e praticanti abilitati) nella misura del 14% del reddito professionale IRPEF fino alla concorrenza del reddito massimo contributivo che, per il 2015 è di € 97.850,00.

Sull'eventuale reddito eccedente è dovuto un contributo di “solidarietà” aggiuntivo pari al 3% che non concorre alla determinazione dell'importo di pensione.

Il contributo soggettivo di base passerà dal 14% al 14,5% nel 2017 per attestarsi al 15% nel 2021.

La presenza di un “tetto contributivo” (reddito massimo oltre al quale non sono dovuti i contributi) penalizza le pensioni del professionista con redditi oltre tale limite in quanto per il calcolo della “base pensionabile” si tiene conto solo dei redditi fino alla concorrenza del reddito massimo contributivo.

Esempio:

un Avvocato con un reddito professionale netto di 75.000,00 euro nel 2014 è tenuto a versare un contributo soggettivo di base pari a 10.500,00 euro, in altre parole il 14% di 75.000,00.

Nel caso di reddito pari a 110.000,00 euro, il contributo soggettivo di base dovuto sarebbe di 13.948,00 euro ossia il 14% sino alla concorrenza del reddito massimo contributivo di 96.800,00 (pari a 13.552,00 euro) e il 3% sulla parte eccedente (3.200,00 euro) pari a ulteriori 396,00 euro.

In questo caso per determinare la “base pensionabile” il reddito considerato sarà pari a 96.800,00 euro e non di 110.000,00.

E' comunque previsto un contributo soggettivo di base minimo da versare che, per l'anno 2015, è pari a € 2.810,00.

Riduzioni contributive

I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli Avvocati che si iscrivono alla Cassa, dal 1° gennaio 2009, hanno diritto a una riduzione del 50%, limitatamente al contributo minimo soggettivo, per i primi cinque anni d'iscrizione.

Contributo soggettivo modulare

Sino al 31 dicembre 2012 la Cassa prevedeva l'obbligo del versamento di un contributo modulare, pari all'1% del reddito professionale, che avrebbe dovuto creare una seconda quota di pensione in aggiunta a quella di base.

La riforma del 2012 ha abolito l'obbligo del versamento del contributo modulare rendendolo interamente facoltativo. Dal 2013 l'iscritto può, infatti, scegliere di versare, in aggiunta al contributo soggettivo di base, una percentuale compresa tra l'1 e il 10% del reddito professionale netto prodotto per finanziare una "pensione integrativa" interamente calcolata con il sistema contributivo che andrà ad aggiungersi a quella retributiva finanziata con il contributo soggettivo di base.

Il contributo facoltativo modulare, al pari di quello soggettivo, è interamente deducibile ai fini IRPEF.

Esempio

Reddito professionale netto prodotto nel 2014: 86.500,00 euro.

Contributo soggettivo di base obbligatorio: 12.110,00 euro (86.500 x 14%), il reddito professionale contribuisce a determinare la "base pensionabile" per il calcolo retributivo della pensione.

Contributo soggettivo modulare scelto: 5%, pari 4.325,00 euro che andranno a finanziare il montante contributivo per ottenere una pensione integrativa calcolata con il sistema contributivo.

E' importante ricordare che la pensione pubblica è considerata, a tutti gli effetti, reddito da lavoro dipendente e come tale soggetta alla tassazione ordinaria IRPEF (in base agli scaglioni di reddito).

Questo significa che, al momento della riscossione, anche la pensione integrativa erogata dovrà scontare l'imposta IRPEF, da un minimo del 23 ad un massimo del 43%.

Al contrario, una rendita integrativa erogata da una forma di previdenza complementare è soggetta a una tassazione che varia da un massimo di un 15 ad un minimo del 9 %.

Esempio

Ipotizziamo un Avvocato con un reddito lordo, al momento della pensione, di 20.000,00 euro che percepisce una pensione aggiuntiva modulare di 4.500,00 euro lordi erogata dalla Cassa Forense. La pensione netta percepita, al netto della tassazione, ammonterebbe a 3.285,00 euro (4.500 meno il 27% di aliquota IRPEF).

Una rendita integrativa di 4.500,00 euro derivante da una forma di previdenza complementare dopo 25 anni di adesione, al netto della tassazione, ammonterebbe a 3.960,00 euro (4.500 meno il 12% di aliquota di tassazione, determinata dal 15% meno il 3% per il dieci anni di adesione superiori al 15°).

Contributo integrativo

Si tratta di una contribuzione che non concorre a determinare l'importo della pensione ma che copre i costi amministrativi e di assistenza della Cassa Forense.

È versato da tutti gli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio nella misura del 4% da calcolarsi sul volume d'affari ai fini IVA (applicato su tutte le fatture emesse) ed è ripetibile nei confronti del cliente. L'obbligo del versamento sussiste indipendentemente dall'effettivo pagamento effettuato dal cliente.

Così come per il contributo soggettivo di base, anche in questo caso è previsto un contributo integrativo minimo, stabilito di anno in anno dalla Cassa e che, per il 2015, è pari a € 710,00 annui.

Sono esentati dal versamento del contributo integrativo minimo gli Avvocati nei primi cinque anni d'iscrizione.

Contributo di maternità

In vigore dal 1993, è versato da tutti gli iscritti alla Cassa ed è finalizzato alla copertura dell'indennità di maternità erogata alle professioniste iscritte alla Cassa.

L'importo è stabilito di anno in anno dalla Cassa e, per il 2015, è pari a € 131,00.

Il sistema di calcolo della pensione

La Cassa Forense è tra le poche Casse di previdenza che ha mantenuto il sistema di calcolo esclusivamente retributivo.

Tuttavia, come già accennato, l'importo della pensione dell'Avvocato potrebbe essere determinata anche da una seconda quota calcolata con il sistema contributivo se il professionista avesse deciso di versare, oltre al contributo soggettivo di base, anche un contributo modulare.

In tal caso la pensione complessiva sarebbe determinata da due quote:

1. Una retributiva (calcolata in base ai contributi soggettivi obbligatori)

2. Una contributiva (calcolata in base ai contributi modulari facoltativi).

Nel caso in cui, raggiunta l'età pensionabile, non siano stati maturati gli anni di contribuzione minimi per il diritto alla prestazione spetta una pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo.

Le possibili pensioni dell'Avvocato

1) Pensione esclusivamente retributiva, senza il versamento dei contributi modulari

2) Pensione composta di una quota retributiva e una contributiva, con il versamento di contributi soggettivi e modulari

3) Pensione esclusivamente contributiva, in assenza della contribuzione minima richiesta.

La pensione retributiva

Calcolata esclusivamente con il criterio retributivo, si ottiene moltiplicando la "base pensionabile" per gli anni di contribuzione e per determinate "aliquote % di rendimento".

Il sistema di calcolo retributivo

Base pensionabile x anni contribuzione x aliquote % di rendimento

La base pensionabile

E' costituita dal reddito medio annuo professionale netto dell'intero periodo d'iscrizione alla Cassa con esclusione dei peggiori 5 anni. La media dei redditi professionali deve comprendere almeno 30 anni.

Non è prevista l'esclusione dei 5 peggiori redditi professionali annui, qualora gli anni di iscrizione maturati siano inferiori a:

- 25 anni sino al 31 dicembre 2010
- 26 anni sino al 31 dicembre 2013
- 27 anni sino al 31 dicembre 2016
- 28 anni sino al 31 dicembre 2018
- 29 anni sino al 31 dicembre 2020
- 30 anni dal 1° gennaio 2021

Essendo previsto un massimale di reddito contributivo, ai fini del calcolo della base pensionabile, vengono considerati solo i redditi sino alla concorrenza del massimale stesso.

Prima di procedere al calcolo della media i redditi, ad esclusione di quello dell'ultimo anno, vengono rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, in sostanza vengono attualizzati in funzione dell'inflazione.

aliquota di rendimento

La Cassa Forense, per le pensioni maturate dal 2010, utilizza una sola aliquota di rendimento, pari all'1,40% per ciascun anno di contribuzione.

Esempio

Dopo 39 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa, ipotizzando una "base pensionabile" pari a 40.000,000 euro, la pensione sarà pari a 21.840,00 euro annui lordi ($1,40\% \times 39 \text{ anni} = 54,60\% \times 40.000,00$).

L'aliquota di rendimento verrà rivista ogni tre anni in funzione delle aspettative di vita della categoria.

La pensione contributiva

La pensione contributiva è finanziata, come detto, attraverso il versamento del contributo modulare facoltativo che il professionista può decidere di versare scegliendo, ogni anno, una percentuale da applicare al reddito professionale netto compresa tra l'1 e il 10%.

L'importo è calcolato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo così come definito dalla legge n. 335/1995 (Riforma Dini).

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi modulari versati dall'iscritto ed è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno a un tasso di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,50%.

Al momento del pensionamento il montante individuale è trasformato in rendita applicando un coefficiente di trasformazione in funzione dell'età anagrafica raggiunta dall'iscritto.

I coefficienti di trasformazione in vigore.

Età	Divisori	Coefficiente conversione
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%

Esempio

l'Avvocato Bianchi nel periodo di iscrizione alla Cassa Forense ha versato, un importo complessivo di contributi modulari pari a 175.000,00 euro che, grazie alle rivalutazioni annue sono diventati 205.000,00. Arrivato all'età pensionabile di 70 anni l'importo della pensione contributiva annua lorda maturata è pari a 13.409,05 euro (205.000 x il coefficiente 6,541% corrispondente al 70° anno di età).

Le prestazioni e i requisiti

La Cassa Forense corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

- Pensione di vecchiaia;
- Pensione di vecchia contributiva;
- Pensione di anzianità;
- Pensione d'invalidità;
- Pensione d'inabilità;
- Pensione ai superstiti;
- Pensione modulare contributiva.

Pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia è corrisposta al professionista che abbia maturato, nel 2014, un'età anagrafica di almeno 67 anni (uomini e donne) e con un minimo di 32 anni di

contribuzione.

La riforma del 2012 prevede che sia l'età pensionabile che il requisito contributivo aumentino sino a raggiungere a regime, nel 2021, i 70 anni di età e 35 di contribuzione, secondo il seguente schema:

Anno di riferimento	Età anagrafica richiesta (uomini e donne)	Contribuzione minima
2014	67	32
2015	67	32
2016	67	32
2017	68	33
2018	68	33
2019	69	34
2020	69	34
2021	70	35

Alla presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni è possibile anticipare il pensionamento ad un'età inferiore rispetto a quella richiesta. In questo caso l'importo della pensione subisce una riduzione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo (5% per ogni anno).

La riduzione non è applicata in presenza di un minimo di anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Esempio

l'Avvocato Bianchi nel mese di aprile del 2015, dopo 38 anni di contribuzione, matura il diritto alla pensione di vecchiaia di vecchia con 67 anni di età. Ipotizzando una base pensionabile pari a 45.000,00 euro la sua pensione base retributiva sarà data da:

base pensionabile (45.000,00) x anni di contribuzione (38) x aliquota (1,40%)

quindi: 45.000 x 53,20% (39 x 1,40%) = 23.940,00 euro di pensione lorda annua.

Nel caso in cui l'età fosse stata di 65 anni e dieci mesi (14 mesi prima dell'età prevista pari a 67 anni) la pensione avrebbe subito una riduzione del 5,74%, dovuta alla penalizzazione dello 0,41% per ciascun mese di anticipo (14 mesi x 0,41%), ossia di 1.374,16 euro scendendo da 23.940,00 euro a 22.565,84.

Pensione di vecchiaia contributiva

Nel caso di contribuzione insufficiente per maturare il diritto alla pensione era possibile per l'iscritto, raggiunta comunque l'età pensionabile, richiedere la restituzione dei contributi

versati (articolo 21 della legge n. 576/80). Questa possibilità è stata sostituita con l'erogazione di una pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo.

La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza (1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto).

La pensione di vecchiaia contributiva non prevede l'integrazione al trattamento minimo.

Esempio

L'Avvocato Rossi ha maturato l'età pensionabile di 67 dopo 29 anni di iscrizione alla Cassa. Essendo l'anzianità contributiva minima richiesta pari a 32 anni, avrà diritto ad una pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo in base alla contribuzione versata durante i 29 anni di attività.

I requisiti per maturare la pensione di vecchiaia contributiva sono i seguenti:

1) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: ,

67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ;

2) dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: ,

68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ;

3) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: ,

69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

4) dal 1° gennaio 2021: ,

70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità permette di anticipare l'età pensionabile di vecchiaia a condizione che si sia maturata l'anzianità contributiva minima richiesta.

I requisiti previsti nel 2015 sono un'età anagrafica di 59 anni con almeno 37 anni di contribuzione.

La riforma del 2012 prevede un innalzamento del requisito anagrafico e contributivo che, a regime nel 2020, sarà di 62 anni di età e 40 di contribuzione, secondo il seguente schema:

Anno di riferimento	Età anagrafica richiesta (uomini e donne)	Contribuzione minima
2014	59	37
2015	59	37
2016	60	38
2017	60	38
2018	61	39
2019	61	39
2020	62	40

Il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cancellazione dall'albo.

Pensione d'invalidità

La pensione d'invalidità è una prestazione temporanea concessa, a domanda dell'iscritto, alle seguenti condizioni:

- La capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (grado di invalidità accertata minima pari al 66,6%);
- L'iscritto abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione.

Ogni tre anni la Cassa accerta la sussistenza del grado d'invalidità e conferma o revoca la pensione che diventa definitiva quando l'invalidità è stata confermata altre due volte.

L'importo della pensione è pari al 70% di quello spettante per la pensione d'inabilità ed è determinato con le stesse regole di calcolo della pensione di vecchiaia.

L'importo della pensione d'invalidità non può garantire al professionista una tranquillità economica, soprattutto nei casi in cui al grado d'invalidità (che ricordiamo, deve essere superiore al 66,6%) corrisponda anche una minor capacità di produrre reddito.

In caso d'invalidità comunque grave ma inferiore al 66,6% non è prevista alcuna prestazione da parte della Cassa.

Pensione d'inabilità

La pensione d'inabilità viene concessa quando sussistono i seguenti requisiti:

- la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale (grado di invalidità riconosciuto pari al 100%);
- l'iscritto abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione e l'iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo;
- cancellazione dall'Albo professionale.

La pensione d'inabilità ha carattere definitivo, anche se la Cassa può, in qualsiasi momento, entro i 10 anni successivi all'ammissione al diritto a pensione, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità che hanno determinato la concessione della pensione.

L'importo della pensione è determinato con le stesse regole del calcolo della pensione di vecchiaia ma con un aumento "figurativo" degli anni di contribuzione pari a 10, sino ad un numero massimo di anni di:

- 37 fino al 31 dicembre 2016
- 38 fino al 31 dicembre 2018
- 39 fino al 31 dicembre 2020
- 40 dal 1° gennaio 2021

Esempio

1) Pensione d'inabilità maturata al 38° anno di età, dopo 12 anni di iscrizione: l'importo sarà determinato sulla base di 22 anni di contribuzione (12 + 10).

2) Pensione d'inabilità maturata al 58° anno di età, dopo 32 anni di attività: l'importo sarà determinato sulla base di 37 anni di contribuzione (32 + un massimo di 5)

Nel sistema di calcolo retributivo (in essere presso la Cassa Forense) un accredito figurativo di contribuzione significa, in pratica, una maggiore anzianità contributiva da moltiplicare per l'aliquota di rendimento e, di conseguenza, un maggior importo di pensione.

Esempio

*Anzianità contributiva maturata: 24 anni
 Accredito figurativo di contribuzione: 13 anni
 Anzianità complessiva contributiva: 37 anni*

La base pensionabile sarà moltiplicata per il 51,80% (1,40% x 37 anni) invece che per il 33,60% (1,40% x 24 anni).

La pensione d'inabilità è erogata a condizione che sia avvenuta la cancellazione dall'Albo professionale. Questo significa che il professionista non sarà più in grado di produrre un reddito da lavoro, in un periodo della propria vita in cui necessita anche di cure e assistenza.

Anche se previsto un accredito figurativo di contribuzione, il calcolo della pensione è determinato utilizzando un'aliquota di rendimento pari all'1,40% che limita notevolmente l'importo erogabile, soprattutto per coloro che da poco hanno iniziato l'attività.

Esempio

*1) Anzianità contributiva maturata: 12 anni
Accredito figurativo di contribuzione: 10 anni
Anzianità complessiva su cui calcolare l'importo della pensione: 22 anni*

Ipotesi di base pensionabile: 30.000,00 euro

Importo della pensione lorda annua: 9.240,00 euro

*2) anzianità contributiva maturata 30 anni
accredito figurativo di contribuzione: 7 anni
anzianità contributiva su cui calcolare l'importo della pensione: 37 anni*

Ipotesi di base pensionabile: 50.000,00 euro

Importo della pensione lorda annua: 25.900,00 euro

Ancor più che per la pensione d'invalidità, diventa fondamentale tutelarsi, da un punto di vista economico, nel caso di una inabilità totale e permanente.

Pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti può essere indiretta o di reversibilità. E' indiretta nel caso di premorienza del professionista ancora in attività, mentre è reversibile in caso di premorienza del professionista già titolare di pensione.

Pensione indiretta

La pensione indiretta è la prestazione che spetta agli aventi diritto in caso di premorienza

dell'iscritto che abbia maturato almeno dieci anni di contribuzione.

I beneficiari (aventi diritto) sono sempre il coniuge e i figli minorenni ed equiparati.

- Minori di anni 18;
- Studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;
- studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età;
- Figli maggiorenni inabili, che siano (poiché affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

Per quanto riguarda il coniuge, la prestazione spetta, anche se separato legalmente, purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione.

Il coniuge superstite separato "con addebito" ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui sia titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare e non sia passato a nuove nozze.

Ai beneficiari spetta una quota della pensione maturata al momento della premorienza dell'iscritto nella seguente percentuale:

- 60% in presenza del solo coniuge superstite;
- 80% in presenza di coniuge con un figlio a carico;
- 100% in presenza del coniuge e due o più figli a carico

in mancanza del coniuge:

- 60% a un solo figlio;
- 80% a due figli;
- 100% a tre o più figli.

La pensione indiretta è vitalizia a favore del coniuge mentre è temporanea (fintanto che siano a carico) per i figli.

Esempio

1) Pensione indiretta maturata dopo 16 anni di attività da un Avvocato coniugato con due figli aventi diritto.

L'importo maturato sarà il 100% (60% per il coniuge + il 20% per ciascun figlio a carico) della pensione calcolata moltiplicando la base pensionabile per il 22,40% (1,40% x 16 anni). Nel momento in cui i figli non avranno più diritto la pensione si ridurrà all'80% a favore del coniuge vita natural durante.

2) Pensione indiretta maturata dopo 15 anni di attività da un Avvocato

coniugato senza figli. L'importo maturato sarà il 60% (solo coniuge) della pensione calcolata moltiplicando la base pensionabile per il 21,00% (1,40% x 15 anni) e pagata vita natural durante del coniuge.